

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 41/94 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1994

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2455/92 istituisce un sistema di notifica e d'informazione per le importazioni da e le esportazioni verso paesi terzi di taluni prodotti chimici pericolosi e che taluni di tali prodotti chimici sono sottoposti alla procedura internazionale dell'«assenso preliminare in conoscenza di causa» (PIC) elaborata nel quadro del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2455/92 prescrive inoltre la partecipazione della Comunità alla notifica internazionale e alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce, fra le altre cose, che l'allegato II di tale regolamento comprenda un'elenco di prodotti chimici sottoposti alla procedura internazionale PIC, un elenco di paesi partecipanti al sistema PIC e le decisioni relative al PIC dei paesi importatori;

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce che l'allegato II va modificato nei punti in cui il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) hanno già introdotto modifiche dell'elenco dei prodotti chimici sottoposti alla procedura internazionale dell'«assenso preliminare in conoscenza di causa» (PIC) e alle decisioni PIC dei paesi importatori;

considerando che, essendo già state introdotte un certo numero di modifiche, l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92 deve essere modificato in conformità all'articolo 11;

considerando che il presente regolamento è conforme al parere del comitato definito all'articolo 28 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽²⁾, quale modificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le voci contenute nell'allegato al presente regolamento sono accluse per la prima volta all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 251 del 29. 8. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

ALLEGATO

Prodotti chimici soggetti al PIC e decisioni di importazione di paesi terzi

• Prodotto	Paese	Decisione
Aldrin (EINECS n.: 206-215-8) (CAS n.: 309-00-2)	Angola	Vietata
	Butan	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Ecuador	Vietata
	Honduras	Vietata
	Kenia	Vietata
	Marocco	Vietata
	Messico	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Niger	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Ruanda	Vietata
	Sri Lanka	Necessaria approvazione ministeriale scritta (!)
	Tailandia	Permessa
	Togo	Vietata
Dieldrin (EINECS n.: 200-484-5) (CAS n.: 60-57-1)	Angola	Vietata
	Butan	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Ecuador	Vietata
	Honduras	Vietata
	Marocco	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Repubblica del centrafrica	Vietata
	Ruanda	Vietata
	Santa Lucia	Vietata
	Tailandia	Vietata
	Togo	Vietata
DDT (EINECS n.: 200-24-3) (CAS n.: 50-29-3)	Angola	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Cipro	Vietata
	Congo	Vietata
	Ecuador	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Repubblica del centrafrica	Vietata
	Santa Lucia	Vietata
	Sri Lanka	Vietata
Dinoseb e suoi sali (EINECS n. del dinoseb: 201-861-7) (CAS n. del dinoseb: 88-85-7)	Butan	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Ecuador	Vietata
	Honduras	Vietata
	Messico	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Santa Lucia	Vietata
	Sri Lanka	Vietata
	Tailandia	Vietata

Prodotto	Paese	Decisione
Fluoro-acetammide (EINECS n. : 211-363-1) (CAS n. : 640-19-7)	Angola	Vietata
	Butan	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Ecuador	Vietata
	Marocco	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Santa Lucia	Vietata
	Sri Lanka	Vietata
	Tailandia	Vietata
HCH (miscela di isomeri) (EINECS n. : 210-168-9) (CAS n. : 608-73-1)	Angola	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Cipro	Vietata
	Ecuador	Vietata
	Honduras	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Ruanda	Vietata
	Santa Lucia	Permessa
	Sri Lanka	Vietata
	Tailandia	Vietata
	Tanzania	Permessa
	Togo	Vietata

(¹) Registrar of Pesticides
Department of Agriculture
PO Box 49 Getambe
Peradeniya •